

Capitolo 2**2.4. La fase conclusiva.**

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2008 l'Ufficio ha trattato 385 casi, di cui 21 non conclusi nel 2007.

I casi non ancora conclusi ammontano a 41, di cui 1 aperto nel 2006, 4 nel 2007 e 36 nel 2008.

Il confronto con i dati del 2007, meglio descritto nella tabella 1, evidenzia un notevole aumento delle istanze, pari a 110, con un incremento percentuale del 40%.

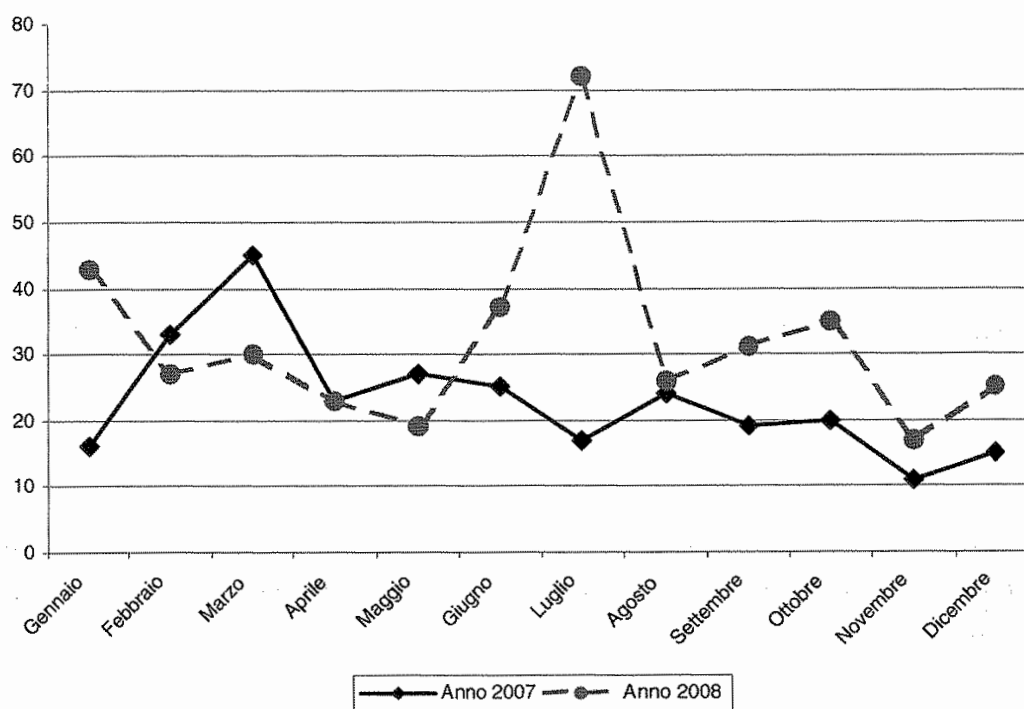
TABELLA 1 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	246	41

L'aumento più sensibile di richieste si è registrato nel mese di agosto, a seguito della distribuzione della locandina illustrativa delle funzioni del Difensore civico – di cui si dirà specificamente nel capitolo successivo – i cui effetti si sono manifestati in modo decrescente anche nei restanti mesi. L'andamento dettagliato delle istanze per ciascun mese è riportato nella tabella 2 e nel grafico 1.

Capitolo 2**TABELLA 2 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008 – Distribuzione per mese.**

Mesi	Anno 2007	%	Anno 2008	%
GENNAIO	16	6%	43	11%
FEBBRAIO	33	12%	27	7%
MARZO	45	17%	30	8%
APRILE	23	8%	23	6%
MAGGIO	27	10%	19	5%
GIUGNO	25	9%	37	10%
LUGLIO	17	6%	72	19%
AGOSTO	24	9%	26	7%
SETTEMBRE	19	7%	31	8%
OTTOBRE	20	7%	35	9%
NOVEMBRE	11	4%	17	4%
DICEMBRE	15	5%	25	6%

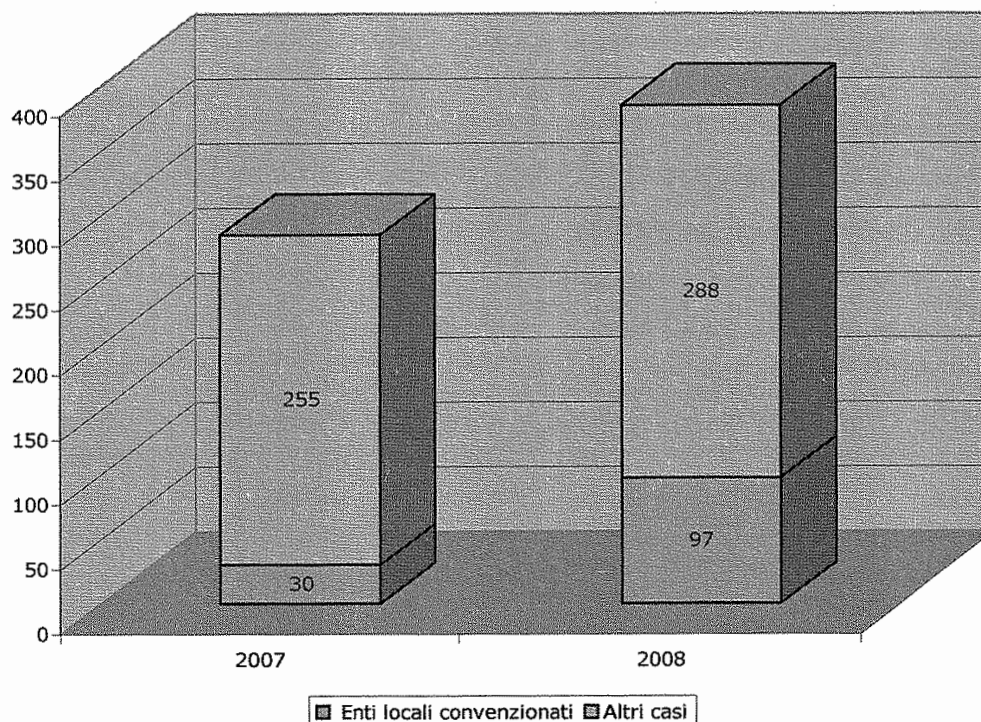
GRAFICO 1 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008 – Distribuzione per mese.

Capitolo 2

Un altro rilevante fattore incrementale è costituito dall'estensione del raggio di azione dell'Ufficio a numerosi Enti locali, che ha determinato un aumento delle istanze nei confronti di Comuni e Comunità montane pari a 67.

Il grafico 2 indica il numero di casi relativi agli Enti locali convenzionati negli anni 2007 e 2008 e la loro incidenza rispetto al valore totale.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati nel 2007 e nel 2008.



Quanto alle pratiche non concluse, giova rilevare che per lo più non riguardano situazioni in sofferenza, anche se l'aumento dei carichi di lavoro ha certamente richiesto un sacrificio maggiore, con sporadici rallentamenti: una parte consistente di queste sono state infatti aperte in una fase avanzata dell'anno, per altre resta soltanto da formalizzare la comunicazione degli esiti dell'attività svolta per risolvere il problema rappresentato, residuandone poche che sono in fase istruttoria, complice talora il ritardo nella risposta delle Amministrazioni interpellate.

Capitolo 2

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 3, con una prevalenza della Regione, cui si accompagna una significativa presenza dei Comuni.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti – Anno 2008.

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	117	29 %
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	13	3 %
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	25	6 %
4 – Comuni convenzionati	92	23 %
5 – Comunità montane convenzionate	5	1 %
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	34	8 %
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	77	18 %
8 – Questioni tra privati	50	12 %
Totale	413*	100 %
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Diminuiscono percentualmente, anche se aumentano in numero assoluto, le richieste improprie, ovvero quelle che hanno oggetto rapporti e controversie tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi: anche qui sembra avere inciso l'azione promozionale svolta mediante la diffusione del pieghevole anzidetto, che ha favorito, oltre che la conoscenza del servizio, la comprensione delle funzioni che riveste.

Vale la pena di ribadire, a questo proposito, che, nel caso di contenzioso tra privati, il Difensore civico, non avendo possibilità alcuna di intervento diretto o indiretto, formale o ufficioso, a tutela del cittadino, può al più svolgere a suo favore un'azione di indirizzo verso altri istituti di giustizia, tutela e garanzia, presenti nella società civile.

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 4) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza – se si eccettuano le questioni

Capitolo 2

ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, ed hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: ben 63 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, invalidità civile, ecc.) concorrono a rappresentare il settore, a cui se ne aggiungono 23 afferenti a problemi di immigrazione. Ora, se è naturale che la difesa civica, attesa la gratuità del servizio, sia molto prossima alle esigenze dei cittadini che, per difficoltà di ordine economico e sociale o per altre condizioni di particolare debolezza non riescono ad esercitare i propri diritti o a far valere i propri interessi, il dato è comunque preoccupante, perché indica l'affiorare di nuove emergenze sociali, e suggerisce una riflessione sulle misure tese ad alleviare il malessere di fasce della popolazione sempre più ampie.

TABELLA 4 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Enti	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	10	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	4	1%
3 – Ambiente	6	2%
4 – Assetto del territorio	56	16%
5 – Attività economiche	7	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	21	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	26	7%
8 – Ordinamento	126	35%
9 – Organizzazione	37	10%
10 – Politiche sociali	24	7%
11 – Previdenza ed assistenza	18	5%
12 – Sanità	18	5%
13 – Trasporti e viabilità	4	1%
14 – Turismo e sport	1	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali ed altre una pluralità di materie.

Capitolo 2

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela e, infine, ha formulato proposte atte a migliorare l'attività degli apparati pubblici, che possono comunque essere ricavate anche indirettamente dai commenti delle fattispecie sintomatiche di un uso non corretto del potere amministrativo.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche in tal caso, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capitolo 2**3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE****Casi nn. 11, 15 e 111 – Efficacia della collaborazione interistituzionale in procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza italiana – Presidenza della Regione / Ministero dell'interno.**

Dopo aver esaminato ed illustrato a tre istanti la normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, lettera f), legge 91/1992, con particolare riferimento ai termini del procedimento (determinato in 730 giorni dall'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 362/1994) e alle competenze della Direzione regionale Enti locali e del Ministero dell'Interno, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto dapprima presso l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della suddetta Direzione per chiedere informazioni sullo stato dei procedimenti di concessione della cittadinanza avviati rispettivamente con domande del 5 agosto 2005, 11 giugno 2004 e 3 maggio 2004, e successivamente, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso l'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'Interno.

Grazie alla collaborazione degli Uffici interpellati, il Difensore civico ha potuto aggiornare ciascun interessato in ordine allo svolgimento dei procedimenti di interesse, conclusi tutti con l'emissione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto di concessione della cittadinanza italiana, tempestivamente trasmesso dall'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza al Comune competente per il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall'articolo 10 della citata legge 91/1992.

Caso n. 20 – Efficacia della rete internazionale della difesa civica per l'assistenza nel pagamento di una sanzione amministrativa – Presidenza della Regione.

Su istanza di un cittadino francese, per il quale era già stata aperta una prima pratica collegata, indirizzata a questo Ufficio dal *Médiateur de la République française* nel corso del 2007, il Difensore civico si è rivolto per le vie brevi alla Direzione Sanzioni amministrative per verificare se – come da accordi fra le parti – il datore di lavoro dell'istante avesse provveduto a nome di quest'ultimo al pagamento di una sanzione amministrativa ingiunta all'interessato per mancata esibizione dell'originale della carta di circolazione nei termini normativamente previsti. In effetti – fatti salvi gli accordi privatistici di cui sopra – l'articolo

Capitolo 2

180 del Codice della strada intesta al solo conducente l'obbligo di esibire la carta di circolazione o documenti equipollenti, fra i quali non è compresa la semplice copia di detta carta.

Non essendo ancora intervenuto il pagamento, l'Ufficio ha altresì dato assistenza nelle procedure di estinzione del credito, trasmettendo le modalità, già descritte nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione in lingua italiana, tradotte in lingua francese.

Avuta successivamente conferma dalla Direzione Sanzioni amministrative dell'avvenuto pagamento della sanzione, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad archiviare la pratica dandone conoscenza, oltre che all'istante ed alla Direzione interessata, anche al *Médiateur de la République française*.

Caso n. 104 – Mancanza delle condizioni reddituali richieste ai fini dell'attribuzione della cittadinanza – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta, dopo aver ricevuto dall'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, il preavviso di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno in ragione del mancato possesso dei requisiti reddituali normativamente indicato, aveva trasmesso nel termine ivi previsto le proprie osservazioni per il tramite del citato Ufficio regionale, senza più avere avuto notizie al riguardo.

Essendo decorsi alcuni mesi ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Appurato che l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza aveva tempestivamente assolto l'obbligo di trasmettere le succitate osservazioni al Ministero dell'Interno, nei confronti del quale il Difensore civico non è titolato ad intervenire, questo Ufficio ne ha reso edotto l'istante, che a distanza di ulteriori due mesi si è presentato nuovamente al Difensore civico chiedendo di esaminare il decreto di reiezione dell'istanza di concessione nel frattempo adottato dal Ministro dell'Interno.

Ribadita l'incompetenza nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, l'Ufficio del Difensore civico ha comunque illustrato all'interessato le ragioni poste a fondamento del diniego, rappresentate dalla mancanza delle condizioni reddituali minime richieste per l'attribuzione della cittadinanza italiana, quali ricavate, *a contrario*, dalla normativa che disciplina l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Caso n. 107 – La domanda di cittadinanza mantiene la sua efficacia se il richiedente è sposato e residente in Italia da almeno sei mesi – Presidenza della Regione.

Capitolo 2

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino extracomunitario, riferendo di essersi sposato con una cittadina italiana nell'anno 2006 e di aver conseguentemente presentato richiesta di cittadinanza italiana. Verso la fine dell'anno 2007 questi è rimasto vedovo, essendo la moglie deceduta a causa di una malattia improvvisa.

L'interessato chiede se la richiesta di cittadinanza presentata a suo tempo, sia ancora oggi valida o se in conseguenza dell'evento luttuoso sia da ritenersi decaduta.

Nella medesima giornata, grazie anche alla fattiva collaborazione di un Funzionario dell'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, contattato per le vie brevi, si appura che la domanda di cittadinanza mantiene i propri effetti, a condizione che il richiedente sia sposato e residente in Italia da almeno sei mesi.

Caso n. 112 – Criticità nello svolgimento delle prove orali di un concorso pubblico – Presidenza della Regione.

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un candidato ad un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di tre operatori specializzati da assegnare alle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, lamentando disfunzioni verificatesi nell'effettuazione delle relative prove orali, specie al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano a verificarsi in futuro.

L'istante ha riferito, in particolare, che i candidati, convocati in gruppo alle ore 9.00, erano stati esaminati a partire dalle ore 9.30 ad oltranza, sino alle ore 15.30, sicché alcuni di essi, segnatamente quelli interrogati per ultimi, erano stati costretti ad una lunga e defatigante attesa nel locale antistante l'aula d'esame, senza alcuna preventiva comunicazione circa i prevedibili tempi di svolgimento del colloquio, accumulando ansia e stanchezza, incidenti negativamente sul loro rendimento.

La Direzione Sviluppo organizzativo, cui sono stati chiesti chiarimenti al riguardo, ha fatto pervenire le giustificazioni presentate dal Presidente della Commissione esaminatrice, il quale ha riconosciuto che tanto le prove quanto la valutazione delle stesse avevano avuto una durata maggiore di quella programmata, rilevando peraltro che tali protrazioni si erano rese opportune per garantire valutazioni maggiormente approfondite ed uniformi e che non era possibile, d'altra parte, allontanare i candidati in attesa – peraltro costantemente aggiornati sui prevedibili tempi della prova – dal locale antistante l'aula d'esame per impedire comunicazioni con i colleghi già esaminati, essendo stato deciso, sempre per omogeneità di trattamento, di rivolgere a tutti i candidati del turno le medesime domande.

La stessa Struttura ha comunque assicurato che per il futuro l'Amministrazione avrebbe tenuto in considerazione, in un'ottica di miglioramento della qualità dell'azione

Capitolo 2

amministrativa, le osservazioni pervenute, non solo ai fini della programmazione delle prove, ma anche ai fini di eventuali modifiche delle loro modalità di svolgimento.

Caso n. 126 – Mancanza del periodo di residenza legalmente previsto per ottenere la cittadinanza italiana – Presidenza della Regione.

Uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta, ricevuto dal Presidente della Regione, in qualità di Prefetto, preavviso di rigetto della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto, alla data di presentazione della stessa, non risultava essere legalmente residente nel territorio italiano da almeno 10 anni, così come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992, si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico sostenendo di possedere il requisito, che aveva difficoltà a dimostrare a causa del comportamento di un suo precedente datore di lavoro, che aveva smarrito alcuni documenti idonei a provarlo.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione fornita dall'istante, ha sentito per le vie brevi il Responsabile dell'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, al fine di meglio comprendere la situazione.

Il suddetto Funzionario ha riferito che i documenti prodotti non erano sufficienti a dimostrare la residenza legale ininterrotta sul territorio italiano da almeno 10 anni, non risultando in particolare il richiedente iscritto all'anagrafe di alcun Comune italiano per alcuni mesi a cavallo tra il 2006 e il 2007.

Verificato quanto sopra e preso atto dell'indisponibilità da parte dell'istante di ulteriori elementi idonei a comprovare la propria presenza nel territorio, questo Ufficio, non essendovi rilievi da muovere riguardo al procedimento che ha infine condotto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza, ha archiviato la pratica.

Caso n. 265 – Esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese perché già superato presso l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – Presidenza della Regione.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che – presentata domanda di ammissione ad una selezione per l'assunzione di assistenti alle manifestazioni presso la Regione autonoma Valle d'Aosta, corredata dalla dichiarazione di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per averla già superata in un precedente concorso bandito dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) – aveva ricevuto l'invito a presentarsi a sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sul

Capitolo 2

rilievo che la prova precedentemente superata era “stata conseguita presso l’A.R.P.A., Ente non facente parte del Comparto unico della Valle d’Aosta”.

Dall’esame della normativa non sono risultate fondate ragioni per escludere l’A.R.P.A. dal Comparto unico.

Infatti, la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede, al comma 2 dell’articolo 37, che “L’Amministrazione regionale e gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, costituiscono un unico Comparto di contrattazione”.

L’articolo ivi richiamato contempla una serie di Enti, tra cui gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Il riferimento a questi ultimi è ripreso dall’articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, che nel successivo comma ne elenca anche alcuni, tra cui l’A.R.P.A.

La stessa legge 4 settembre 1995, n. 41, istitutiva dell’A.R.P.A., d’altra parte, qualifica tale Agenzia come Ente strumentale della Regione.

Siffatta conclusione è stata del resto confermata anche dall’esame dei contratti collettivi regionali di lavoro, che, nello specificare che la disciplina contrattuale non si applica al personale dell’A.R.P.A., dimostrano che l’Ente in questione appartiene al Comparto, differenziandosi dagli altri Enti che lo compongono per il fatto che il personale che ne fa parte è pattiziamente assoggettato ad una differente regolamentazione.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso il Direttore della Direzione Sviluppo organizzativo ed il Presidente della Commissione della selezione in questione evidenziando l’opportunità di rivedere, sulla base delle osservazioni sopra riportate, la decisione assunta.

A seguito dell’intervento, l’Amministrazione regionale ha tempestivamente riesaminato la determinazione precedentemente adottata ammettendo l’istante a sostenere direttamente le prove d’esame con esonero dall’accertamento della conoscenza della lingua francese.

L’ulteriore conseguenza è che non dovrebbe più ripetersi, in futuro, l’errore di considerare l’A.R.P.A. estranea al Comparto unico ai fini dell’esonero dell’accertamento linguistico nei concorsi pubblici, con beneficio per i cittadini, ma anche per l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

Caso n. 304 – Lentezze nelle procedure per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare – Presidenza della Regione.

Un cittadino extracomunitario domiciliato in Valle d’Aosta aveva richiesto allo Sportello unico per l’Immigrazione il nulla osta al ricongiungimento familiare per la moglie e i due figli. Presentata la domanda e consegnata al competente Servizio regionale la

Capitolo 2

documentazione integrativa richiestagli a distanza di circa 20 giorni, non aveva ricevuto indicazioni circa i tempi necessari per il rilascio del provvedimento.

Rappresentata l'urgenza di ottenere il nulla osta e considerato che l'istruttoria aveva già subito dei rallentamenti a causa del cattivo funzionamento della procedura informatica per la presentazione delle domande, ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di acquisire certezze in ordine alla sollecita definizione del procedimento.

Il Dirigente del Servizio Affari di Prefettura, contattato per le vie brevi per ottenere urgenti chiarimenti – dopo avere descritto il procedimento per il ricongiungimento familiare e chiarito che alla recente attivazione della procedura per l'inoltro *on line* delle domande elaborata dal Ministero dell'Interno erano conseguiti problemi applicativi, che avevano rallentato la definizione delle pratiche – ha poi precisato che l'istruttoria relativa alla domanda dell'istante era stata ultimata, essendo già pervenuto il prescritto parere della Questura, potendosi conseguentemente emanare il nulla osta al momento della rilevazione, da parte del sistema informatico, della possibilità di rilascio. Ha quindi assicurato che nell'arco temporale di una settimana sarebbe stato consegnato all'interessato il nulla osta per il ricongiungimento familiare, ciò che è effettivamente avvenuto.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Caso n. 47 – Concessione in autotutela del contributo precedentemente negato per l'acquisto di beni immobili destinati all'esercizio dell'azienda agricola – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Si è rivolto al Difensore civico il rappresentante legale di una società esponendo che, in relazione ad una domanda di contributo per l'acquisto di alcuni terreni destinati all'esercizio dell'azienda agricola, il Servizio Miglioramenti fondiari e Infrastrutture aveva comunicato il proprio “parere negativo” per non essere stato fornito l'atto notarile (peraltro redatto in termini) entro la data precedentemente indicata.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall'istante e verificato che il termine imposto dal predetto Servizio per la produzione dell'atto non era coincidente con quello, più ampio (un anno), previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale 1480/2005 e 3356/2005 (recanti modalità di attuazione e criteri di applicazione del piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2000/2006), ha chiesto alla Struttura interessata di relazionare in merito.

Il Servizio interpellato, dopo avere illustrato le ragioni, essenzialmente di natura contabile, che lo avevano determinato a introdurre una deroga al succitato termine di un anno, ha precisato che, in sede di Commissione tecnica, l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali,

Capitolo 2

tenendo anche conto del fatto che i relativi fondi erano già stati in precedenza impegnati, aveva provveduto a liquidare il contributo in questione, ritenendo valida la dichiarazione di rogito stipulata entro il termine assegnato.

Preso atto dell'intervenuta corretta decisione di concedere in sede di autotutela il contributo precedentemente negato e ricevuta conferma dell'avvenuta erogazione del contributo, l'Ufficio del Difensore civico ha archiviato la pratica.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 21 – Il termine per il conseguimento dei crediti formativi necessari per l'ammissibilità all'assegno di studio e al contributo alloggio per studenti universitari viene posticipato – Assessorato Istruzione e Cultura.

Su istanza di uno studente, rivoltosi al Difensore civico, inizialmente per il tramite di un'Associazione sindacale, poi personalmente, questo Ufficio ha esaminato i bandi per l'assegnazione di assegni di studio e di contributi alloggio in favore di studenti universitari valdostani iscritti a corsi fuori dalla Regione emessi dalla Giunta regionale relativamente all'anno accademico 2007/2008, al fine di verificare correttezza e ragionevolezza dei requisiti di merito ivi richiesti.

In particolare, si è accertato che i requisiti di merito previsti con riferimento al secondo anno di laurea specialistica rimanevano immutati rispetto a quelli già richiesti, l'anno precedente, per il primo anno di laurea: i 28 crediti formativi da conseguirsi alla data del 10 agosto 2007 per accedere ai benefici messi a concorso nell'anno accademico 2006/2007, costituivano condizione necessaria anche per l'ammissione all'assegno di studio e contributo alloggio banditi per l'anno accademico 2007/2008. Conseguentemente lo studente che al 10 agosto 2007 non aveva raggiunto i crediti richiesti veniva escluso non solo dai contributi previsti per l'anno accademico 2006/2007, ma anche da quelli previsti per l'anno accademico successivo, indipendentemente dal fatto che nel frattempo avesse accumulato ulteriori crediti; viceversa, lo studente che al 10 agosto 2007 aveva raggiunto i 28 crediti formativi era ammesso sia ai contributi relativi all'anno accademico 2006/2007, sia a quelli previsti per l'anno accademico 2007/2008, anche qualora nel corso di tale ultimo anno accademico non avesse ottenuto alcun credito, rimanendo a quota 28.

Ritenuto tale effetto non ragionevole, il Difensore civico, analizzata la normativa vigente in materia (legge 390/1991, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e legge regionale 30/1989), è intervenuto presso la Direzione Politiche educative proponendo l'adozione di un criterio valutativo dei meriti scolastici che, pur operando necessariamente *ex post* con riferimento al primo anno di laurea specialistica, consentisse di tener conto, con riferimento al secondo anno, anche dei crediti eventualmente maturati nel corso di tale anno,

Capitolo 2

attraverso una valutazione da compiersi o al termine del secondo anno di laurea specialistica, in modo da considerare l'impegno profuso dallo studente nell'anno di riferimento, ovvero, per accelerare l'erogazione dei contributi economici, ad una data intermedia tra la fine del precedente anno accademico e la fine del secondo anno di laurea specialistica.

Nel caso di specie, la soluzione proposta, compatibile con la fissazione del termine ultimo per presentare domanda di accesso ai benefici in questione nel mese di gennaio 2008, ad anno accademico già in corso, si concretizzava nella valutazione dei crediti conseguiti dal discente al secondo anno di corso di laurea specialistica alla data del 15 novembre 2007, anziché a quella del 10 agosto 2007, come peraltro previsto dai bandi in esame con riferimento al secondo anno di altre tipologie di laurea, segnatamente la laurea triennale e la laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.

A seguito di un incontro chiarificatore con il Sovrintendente agli Studi ed il Funzionario responsabile dell'Ufficio Borse di studio e Finanziamenti Scuole paritarie, l'Amministrazione ha comunicato il proprio intendimento di proporre alla Giunta regionale la rettificazione delle delibere di approvazione dei bandi, secondo quanto proposto dal Difensore civico.

Sono seguite le deliberazioni giuntali 174 e 175 del 28 gennaio 2008, che hanno posticipato al 15 novembre 2007 la data entro cui gli studenti iscritti al secondo anno di corso di laurea specialistica dovevano aver conseguito i crediti richiesti per l'ammissione agli assegni di studio e ai contributi alloggio stanziati in favore degli studenti iscritti rispettivamente all'Università della Valle d'Aosta e a corsi universitari fuori dalla Regione, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione della relativa domanda.

L'intervento del Difensore civico ha prodotto un effetto utile non solo per l'istante, ma anche per quanti hanno beneficiato della riapertura dei termini e per coloro che si troveranno in analoghe situazioni.

Casi nn. 64 e 86 – Le prove dei corsi abilitanti all'insegnamento devono essere anonime? – Assessorato Istruzione e Cultura / Università della Valle d'Aosta.

Su istanza di due insegnanti che lamentavano il mancato rispetto dell'anonimato nella correzione delle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetti, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis), legge 143/2004, per i candidati con almeno 360 giorni di servizio e istituiti presso l'Università della Valle d'Aosta, il Difensore civico, esaminata la documentazione del caso, è intervenuto presso il Direttore amministrativo dell'Ateneo valdostano al fine di ottenere chiarimenti. Quest'ultimo ha rimandato il Difensore civico alla Sovrintendenza agli Studi, quale organo competente alla nomina della Commissione esaminatrice e all'approvazione

Capitolo 2

delle graduatorie finali dei candidati abilitati, non senza fornire le informazioni richieste e prendere posizione in merito all'assimilazione dei corsi in questione ai corsi tradizionali universitari, per i quali non opererebbe la garanzia dell'anonimato.

Il Difensore civico, dopo approfondimento della problematica a livello sia normativo che giurisprudenziale, è intervenuto presso la Sovrintendenza agli Studi rappresentando l'opportunità di osservare l'anonimato, quale garanzia di imparzialità della valutazione, anche nell'ambito di selezioni non propriamente concorsuali quale quelle in esame, assimilabili, per i requisiti di iscrizione, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la natura del titolo conferito, non tanto ai tradizionali corsi universitari, quanto alle già previste sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento precedute da un corso e riservate agli insegnanti in possesso di almeno 360 giorni, di cui all'ordinanza ministeriale 153/99, o ai corsi delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento secondario (S.S.I.S.), o, in generale, alle selezioni finalizzate al conseguimento di un'abilitazione professionale. Di qui la necessità, peraltro confermata dalla giurisprudenza con riferimento alle indicate tipologie selettive, di assicurare l'imparzialità del giudizio anche nell'ambito di procedure volte all'ottenimento di titoli abilitativi, implicanti valutazioni non comparative ma di merito individuale, ciò che peraltro avrebbe consentito all'Amministrazione interpellata di rinnovare le prove scritte esclusivamente per i candidati che si ritenevano lesi dalla identificazione del loro elaborato in sede di correzione, senza invalidare l'intera procedura d'esame. Infatti, nonostante gli istanti avessero seguito corsi ad indirizzo differente, la nomina di una commissione esaminatrice diversa da quella originaria avrebbe consentito di assicurare l'immunità della nuova correzione dal rischio di condizionamenti esterni.

Il Sovrintendente agli Studi, tuttavia, comunicava di condividere, in assenza di specifica disposizione settoriale che imponesse l'anonimato, l'assimilazione dei corsi speciali in questione ai corsi tradizionali universitari, con conseguente non necessità dell'anonimato delle prove scritte, precisando che, comunque, indipendentemente dalla qualificazione prescelta, non avrebbe potuto ripetere l'esame per i soli candidati che si erano rivolti al Difensore civico e che, in ogni caso, anche ripetendo l'esame esclusivamente per questi ultimi, stante il differente indirizzo di ciascuno di essi, l'anonimato delle rispettive prove non avrebbe potuto essere realizzato. Preso atto della posizione assunta dalla Sovrintendenza agli Studi, prontamente resa nota agli interessati, il Difensore civico ha concluso l'intervento sottolineando come:

— nel silenzio della normativa specifica e in presenza di obiettivi elementi di comunanza tra i corsi speciali in questione e le indicate tipologie selettive, risulta preferibile l'applicazione della regola dell'anonimato delle prove scritte, espressione del principio generale di imparzialità dell'attività amministrativa;

Capitolo 2

— trattandosi di procedure caratterizzate, diversamente dai concorsi in senso stretto, per essere direttamente finalizzate non alla copertura di posti e all'assunzione in servizio, ma all'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento, non pare necessario, in sede di riesame, l'annullamento di tutte le prove scritte, ritenendosi viceversa sufficiente l'annullamento e la rinnovazione delle prove dei soli candidati esclusi;

— neppure di ostacolo risulta il fatto che nel caso di specie i candidati fossero unici nel rispettivo ambito disciplinare, con conseguente impossibilità di garantirne l'anonimato, in quanto, nella fase di rinnovo del giudizio, la nomina di una nuova e diversa commissione d'esame avrebbe realizzato sufficiente imparzialità e terzietà del giudizio.

Gli esiti dell'attività svolta sono stati comunicati ai Dirigenti interessati, all'Assessore all'Istruzione e Cultura ed al Magnifico Rettore dell'Università della Valle d'Aosta, anche al fine di promuovere, per eventuali esami a venire, il rispetto di un principio che, intervenuta la lesione, non è stato possibile assicurare.

Caso n. 108 – Rimozione di cavi posti da gestore di servizi pubblici sulla facciata di un edificio e mancata risposta dell'Amministrazione – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino, esponendo che — inviata prima della metà dell'anno precedente al Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza per i Beni e le Attività culturali una lettera inerente allo spostamento di cavi posati da gestori di servizi pubblici sulla facciata di un edificio sito in Saint-Vincent di cui è comproprietario e ricevuta successivamente dalla Direzione Tutela Beni paesaggistici del citato Dipartimento una comunicazione interlocutoria, indirizzata anche ad uno dei gestori in questione, con la quale venivano richieste informazioni al Sindaco del Comune interessato — non aveva più ottenuto alcuna notizia in merito.

Tanto premesso, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di intervenire presso l'Amministrazione regionale per ottenere risposta.

L'Ufficio del Difensore civico ha quindi chiesto alla predetta Direzione un'informativa sullo stato della vicenda.

A seguito di alcuni solleciti è pervenuta, a distanza di 7 mesi, la nota contenente l'informativa richiesta, nella quale viene comunicato che, in seguito a numerosi incontri e sopralluoghi, la problematica esposta dall'interessato è stata infine risolta, seppure con difficoltà.

Preso atto che tra la corrispondenza allegata alla risposta compariva una lettera della ridetta Direzione indirizzata anche al richiedente, il fascicolo è stato archiviato rilevando che la Struttura in questione aveva provveduto, successivamente all'intervento del Difensore